



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/10/2023

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 22/01/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 28/07/2019, il ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 2.426,88, di cui € 2.126,88 a titolo di commissioni di intermediazione ed € 300,00 a titolo di spese di attivazione, tenuto conto e decurtato il rimborso di € 124,56;
- il riconoscimento degli interessi dal dovuto al soddisfo;
- la rifusione delle spese legali e della procedura.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la specifica ripartizione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*;
- la natura *up-front* delle voci di costo reclamate, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso, in particolare all'art. 3;
- con particolare riguardo alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva "*non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto*" e che l'importo versato a tale titolo corrisponde "*esclusivamente*" alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto (afferma di produrre copia della fattura attestante il pagamento).



Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche il ricorrente contesta l'asserita natura *up-front* delle commissioni di attivazione/ intermediazione e fa presente che l'intermediario resistente non ha fornito alcuna prova documentale attestante l'avvenuta restituzione delle suddette commissioni. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

È necessario preliminarmente evidenziare che la copia della documentazione contrattuale versata in atti dal ricorrente unitamente al ricorso risultava incompleta e, per una parte, anche illeggibile; dalla stessa non risultava possibile individuare la descrizione delle voci di costo.

Da parte sua l'intermediario resistente non produceva, all'atto della costituzione, documentazione contrattuale, né forniva una descrizione precisa delle voci di costo.

Il ricorso veniva vagliato da questo Arbitro nella riunione del 18 settembre 2023, evidenziandosi l'autorevole insegnamento del Collegio di Coordinamento a mente del quale: *“ove, in presenza di una domanda di rimborso di commissioni e oneri non maturati ex art.125-sexies TUB, si discuta della natura up front o recurring di una clausola contrattuale e non sia contestata la sussistenza del contratto che la contempra, la produzione incompleta del relativo documento può essere sanata assegnando un termine (tendenzialmente, al ricorrente) per integrare la produzione in modo da consentire al Collegio decidente di esaminare e valutare la clausola medesima (integrazione non necessaria se sia invece pacifico il tenore della clausola) e quindi procedere al calcolo consequenziale delle somme dovute a rimborso”* (decisione n. 7716/2017).

Pertanto, questo Arbitro, considerata la necessità di un'integrazione documentale, invitava le parti a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, la documentazione contrattuale relativa alla descrizione dei costi del credito; prorogava quindi il presente procedimento di 90 giorni.

Parte ricorrente provvedeva all'integrazione documentale il 21/09/2023 allegando nuovamente copia incompleta del contratto di finanziamento, unitamente al conteggio estintivo; l'intermediario resistente, invece, provvedeva all'integrazione documentale in data 03/10/2023 allegando copia completa del contratto di finanziamento in cui sono descritte le singole voci di costo con l'indicazione dei relativi importi addebitati al cliente.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 22/01/2015, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto *“Sostegni-bis”* (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB, l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla quarantottesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Quanto alla commissione d'intermediazione, risulta intervenuto un agente in attività finanziaria.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza *“Lexitor”*; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora*



decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72
TAN ▶	6,68%

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,26%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	B) comm. intermediazione (up front)	€ 3.554,80	€ 2.132,88	€ 1.395,67			€ 1.396
<input type="radio"/>	C) spese attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 300,00	€ 196,31			€ 300
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00			€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 124,56	-€ 125
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.571	
interessi legali						si	

Si precisa che viene riconosciuta natura *up front* alle commissioni per l'intermediazione del credito, secondo l'orientamento arbitrale consolidato (*ex multis*, Collegio di Bari, decisione n. 936/22), mentre la diversa natura *recurring* è riconosciuta alle spese di attivazione (così Collegio di Bari, decisione n. 17252/21).

Attesa la natura seriale del ricorso, non è meritevole di accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.571,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI